



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 7 dicembre 2023, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 del Comune di **Farindola (PE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro"*

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 16 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2022;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR, del 25 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023;

vista l'ordinanza del 5 dicembre 2023, n.49, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, dott.ssa Chiara GRASSI;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2021 e 2022 del Comune di Farindola (1.419 abitanti). Il questionario è stato acquisito mediante il sistema applicativo LimeFit, rispettivamente, in data 12 dicembre 2022, protocollo n. 5080 e in data 19 ottobre 2023, protocollo n. 4167. La relazione è stata acquisita tramite il sistema applicativo ConTe in data 29 novembre 2022, protocollo n. 4640 e in data 19 ottobre 2023, protocollo n. 4174. Al riguardo l'Organo di revisione nelle proprie relazioni ha affermato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Con richiesta di integrazione documentale del 28 novembre 2023, questa Sezione di controllo ha richiesto documentazione aggiuntiva in merito alla composizione dei Fondi vincolati e dei Fondi Covid a cui l'Ente ha fornito riscontro con nota del 30 novembre 2023, protocollo della Sezione n. 6009, di pari data.

DIRITTO

1. La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. in spec. comp. n. 32 del 2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192 del 2012, n. 184 del 2016, n. 228 del 2017 e n. 274 del 2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio

per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.2. L'odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179 del 2007) - è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (Corte dei conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di ribadire che: *"le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare"* ("Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023", approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

2. Ciò posto, giova ricordare che questa Sezione ha analizzato il rendiconto 2020 con propria deliberazione del 28 dicembre, n. 400, a cui si fa rinvio e che risulta pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente.

Relativamente agli esercizi 2021 e 2022, dall'analisi della documentazione in possesso di questa Corte si osserva quanto segue.

3 Bilancio e risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione è considerato “*parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci*” (Corte cost., sent. n. 247/2017); al riguardo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trova nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017). Il risultato di amministrazione è accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

I rendiconti 2021 e 2022 sono stati approvati, rispettivamente, con delibera consiliare del 28 aprile 2022, n. 7 e del 28 aprile 2023, n. 1, pertanto, nei termini fissati dal legislatore (30 aprile 2022 e 2023).

L’andamento del risultato di amministrazione e i relativi accantonamenti possono essere riassunti come da tabella che segue.

Tabella 1- Risultato di Amministrazione

	2021	2022
FONDO CASSA AL 1°GENNAIO	381.714	1.039.005
Riscossioni	3.770.725	4.200.627
Pagamenti	3.113.435	4.139.906
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	1.039.005	1.099.726
Residui attivi	2.566.087	1.806.455
Residui passivi	2.718.207	1.296.218
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	346.556	1.054.818
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE	540.329	555.146
PARTE ACCANTONATA	334.007	243.056
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)</i>	201.931	134.556
<i>Fondo contenzioso</i>	100.000	100.000
<i>Altri accantonamenti</i>	32.076	8.500
PARTE VINCOLATA	142.580	148.115
<i>di cui Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente</i>		
<i>Vincoli derivanti da trasferimenti</i>	4.165	4.165
<i>Vincoli derivanti dalla legge</i>	138.415	143.950
PARTE DEGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00
PARTE DISPONIBILE	63.742	163.974

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati delibera di approvazione del rendiconto 2021, rendiconto 2022 e dati Bdap.

Il risultato di amministrazione è in avanzo e pari, rispettivamente, ad euro 540.329, per il 2021 (in diminuzione rispetto al 2020, quando era pari a euro 451.513) ed euro 555.146, per il 2022. È composto, per il 2021, da residui attivi inferiori rispetto ai residui passivi (rispettivamente, euro 2.566.087 ed euro 2.718.207), mentre per il 2022 i residui passivi sono di euro 1.296.218 mentre quelli attivi pari a 1.806.455 e euro.

Il fondo pluriennale vincolato è pari a euro 346.556 ed euro 1.054.818, per la sola parte capitale. Giova ricordare che la corretta gestione del fondo pluriennale vincolato riveste una notevole importanza nei nuovi principi contabili in quanto si tratta di un saldo finanziario, costituito

da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

A seguito degli obbligatori accantonamenti la parte disponibile è di euro 63.742, nel 2021 (in diminuzione rispetto al 2020, quando era stata pari a euro 88.494) e di euro 163.974, nel 2022.

Dalla tabella 1 emerge che l'Ente:

- ha accantonato euro 201.931, nel 2021 ed euro 134.556, nel 2022 a "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" (Fcde), in crescita rispetto al 2020, quando era pari a euro 117.616. L'importo è stato calcolato utilizzando il metodo ordinario e l'Organo di revisione, nei questionari ha precisato di averne verificato la regolarità.

Il Fcde rappresenta, rispettivamente, il 7,87 per cento e il 7,45 per cento rispetto al totale dei residui attivi (euro 2.566.087, per il 2021 e euro 1.806.455, per il 2022), valore che sale al 31,03 per cento, per il 2021 e al 33,47 per cento considerando solamente i residui derivanti dal Titolo 1 (*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*) e dal Titolo 3 (*Entrate extratributarie*).

Dall'analisi del prospetto contabile "*All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità*", trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2021 e 2022, si evidenzia che il maggior accantonamento, per entrambe le annualità, si riferisce al Titolo 1- Tipologia 101" *Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa*", rispettivamente, per euro 197.290 e euro 128.677.

Come è noto, il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è sicurezza in merito all'integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione per prevenire possibili disavanzi occulti. È essenziale, dunque, che il fondo abbia un'applicazione estesa, limitando, quanto più possibile, le tipologie di entrate escluse dal calcolo. Si raccomanda, pertanto, di verificare periodicamente le singole tipologie di entrata e se eventualmente non considerate, di adottare opportune azioni in merito alla loro dovuta copertura.

Infine, l'Ente, nel biennio considerato, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 70,21 per cento e al 54,28 per cento, per il 2021 e dell'81,05 per cento e dell'81,35 per cento, per il 2022.

In merito alla gestione in conto residui, invece, le percentuali risultano essere del 53,30, per il Titolo 1 e del 45,78 per il Titolo 3 -anno 2021- e del 71,76 per cento e del 56,53 per cento - anno 2022.

Dai questionari ai rendiconti i dati relativi alla riscossione dell'evasione tributaria presentano valori pari a euro 46.748 a fronte di accertamenti per euro 91.000, per il 2021 e di euro 2.597 a fronte di accertamenti per euro 41.726, per il 2022.

Giova ricordare che la percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare, grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione della modalità di calcolo del Fcde, direttamente collegata alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale.

Si rileva, altresì, che l'Ente:

- ha valorizzato il Fondo contenzioso per euro 100.000 in entrambe le annualità, ritenuto congruo dall'Organo di revisione;
- ha accantonato in "Altri accantonamenti" euro 32.075, relativi all' indennità di fine mandato del Sindaco, per euro 5.500; agli aumenti contrattuali, ritenuti congrui dal Revisore unico, per euro 500 e al Fondo garanzia per i debiti commerciali per euro 26.075, per il 2021.

Per l'annualità successiva l'accantonamento è di euro 8.500 di cui euro 7.500, per indennità di fine mandato del Sindaco ed euro 1.000 per aumenti contrattuali, accantonamenti ritenuti congrui dall'Organo di revisione.

Circa il fondo garanzia debiti commerciali 2022, dalle informazioni reperite nella relazione al rendiconto e nel questionario, non è emersa la necessità di accantonamenti. Tuttavia, il Revisore unico ha attestato che: " *l'Ente può liberare la quota confluita nel risultato di amministrazione 2021 in quanto nel corso del 2022 sono stati rispettati sia i tempi di pagamento sia la riduzione dello stock del debito commerciale*".

Giova ricordare che, secondo il comma 862 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 " *Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

- a) *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”.*

Sul punto, dalla relazione al questionario 2021 e 2022 è emerso che lo *stock* di debiti commerciali al 31 dicembre è pari, rispettivamente, a euro 48.317, nel 2021 e ad euro 71.247, nel 2022. L'indicatore di ritardo dei pagamenti è pari a 57 giorni, nel 2021 e a meno 4,96 come riportato anche nel dedicato paragrafo.

Le quote vincolate ammontano a complessivi euro 142.580, per il 2021 e euro 148.115, per il 2022, di cui:

- euro 4.615, per entrambe le annualità, riferibili a somme vincolate prudenzialmente nell'anno 2020 e derivanti da fondi Covid. Come si legge dall'integrazione documentale trasmessa dall'Ente, nel corso dell'esercizio 2023 sono state applicate definitivamente per far fronte alla situazione emergenziale legata al maggior onere per utenze elettriche e riscaldamento;
- euro 138.415, per entrambe le annualità e riferibili alle economie e trasferimenti ricevuti a seguito del dissesto finanziario 1980-1985. Tali somme, si legge dall'integrazione documentale, risultano vincolate per un eventuale restituzione al MEF;
- euro 5.536, solo per il 2022 e derivati da un contributo ricevuto il 31 dicembre 2022 per adeguamento prezzi, ai sensi dell'art. 268 del d.l. 50 del 2022 non impegnato perché pervenuto a fine anno che si provvederà ad applicare in sede di realizzazione dell'Opera pubblica ricevuta.

Infine, la parte destinata agli investimenti non risulta valorizzata (importo nullo).

Conclusivamente, l'Ente è tenuto a porre in essere ogni misura volta all'adeguata quantificazione del Fcde e in via generale, degli altri fondi e dei possibili accantonamenti prudenziali che sono funzionali alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentali per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

3.1 Fondi Covid

A seguito delle esigenze finanziarie generate dall'emergenza pandemica, lo Stato ha contribuito al finanziamento degli enti locali con le disposizioni della legge n. 243 del 2012, che, in particolare al primo comma dell'art.11, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, dispone il concorso al finanziamento dei livelli essenziali

delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite dalla legge stessa.

Nello specifico, al fine di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, il d.l. n. 34 del 2020 ha previsto l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione totale di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3). Tale fondo concorre ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per le funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19.

L'articolo 106 del d.l. n. 34 prevede, inoltre, una verifica a consuntivo dell'effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 31 maggio 2022, per l'anno 2021 ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, con possibile rettifica entro il 31 maggio 2023, per l'esercizio 2022, delle somme originariamente attribuite.

L'Organo di revisione ha attestato che l'Ente:

- ha provveduto alla predisposizione e all'invio della certificazione relativa alle risorse ricevute per l'emergenza pandemica;
- per il 2021 ha ricevuto risorse per un totale di euro 38.836 di cui: euro 4.951 per Fondo Funzioni fondamentali 2021; euro 22.494 per Fondo solidarietà alimentare; euro 8.960 per contributo assistenza minori ed euro 2.431 per Fondo agevolazioni TARI;
- per il 2022 le maggiori spese sostenute a copertura dell'aumento degli oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas sono state effettuate anche a valere sulle risorse del Fondone e successivi rifinanziamenti, con esclusione dei ristori;
- ha correttamente contabilizzato e utilizzato le risorse;
- ha correttamente riportato l'avanzo vincolato relativo ai ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati che saranno oggetto dell'apposita certificazione;

Dal questionario al rendiconto 2021 è emerso il tempestivo invio della certificazione sulla perdita di gettito 2021 e 2022 alla Ragioneria Generale dello Stato.

Sul punto, questa Sezione si riserva di monitorare la quantificazione delle risorse per l'esercizio di queste funzioni, relativa all'annualità 2023, da trasmettere al Mef entro il 31 maggio 2024 con il saldo finale delle spese e le economie eventualmente da restituire.

4. Gestione dei residui

L'Ente ha effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, con delibera di Giunta comunale del 31 marzo 2023, n. 22 munita del parere dell'Organo di revisione che ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri della loro determinazione.

Tabella 2 – Residui attivi

	2020	2021	2022
RESIDUI INIZIALI	1.557.045	2.010.506	2.065.622
RISCOSSIONI C/R	821.878	1.133.409	1.173.871
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-128.231	-158322	-66.507
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	606.935	1.847.312	825.244
RESIDUI DI COMPETENZA	1.403.571	2.566.087	981.212
TOTALE RESIDUI	2.010.506	2.566.087	1.806.455
% RISCOSSIONE RESIDUI	52,78	56,37	56,83
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	69,81	41,19	24,48

Fonte: Elaborazione della Sezione

Tabella 3- Residui passivi

	2020	2021	2022
RESIDUI INIZIALI	1.909.997	1.593.996	2.217.742
PAGAMENTI C/R	1.196.097	998.611	1.722.611
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-296.052	-93.721	-104.015
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	417.849	501.664	391.116
RESIDUI DI COMPETENZA	1.176.148	2.216.543	905.102
TOTALE RESIDUI	1.593.996	2.718.207	1.296.218
% PAGAMENTI RESIDUI	62,62	62,65	77,67
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	73,78	51,17	27,24

Fonte: Elaborazione della Sezione

A chiusura del 2022, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011, il Comune mostra un considerevole volume di residui attivi con andamento decrescente mentre quelli passivi risultano di ammontare inferiore, rispetto ai primi e in notevole flessione rispetto al 2021.

Nel dettaglio i residui attivi nel 2022, pari a euro 1.806.455 (di cui euro 302.382 relativi al Titolo 1 ed euro 973.763 al Titolo 4) sono in diminuzione con valori di riscossione e di formazione, rispettivamente, del 56,83 per cento e del 24,48.

Dalla relazione dell'Organo di revisione e dal questionario si osserva un miglioramento nella riscossione in conto residui per la "Tarsu-Tia-Tari" e per i fitti attivi e canoni patrimoniali.

Come detto, la riscossione in conto residui delle entrate proprie è pari al 71,76 per cento e quella delle entrate extratributarie è pari al 56,53 per cento.

I residui passivi, pari a euro 1.296.218, per la maggior parte riferibili al Titolo 1 (euro 799.750) e al Titolo 2 (euro 493.332) risultano in diminuzione con valori di pagamento e formazione, rispettivamente, del 77,67 per cento e 27,24.

Di seguito le tabelle relative all'anzianità dei residui così come risulta dalla relazione sulla gestione 2022.

Tabella 4- Anzianità residui attivi e passivi

Residui attivi	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	18.166	30.033	1.969	66.025	186.189	302.382
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	-	-	5.609	51.021	156.394	213.024
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.033	2.773	1.496	30.024	62.272	99.599
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	-	50.914	402.787	139.706	380.356	973.763
Titolo 6 - Accensione Prestiti	2.895	-	-	-	196.000	217.687
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	-	-	-	-	-	
Totale	24.094	102.512	411.861	286.777	981.212	1.806.45

Residui passivi	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	103.476	21.716	35.563	77.214	561.781	799.750
Titolo 2- Spese in conto capitale	31.864	8.244	111.193		342.121	493.422
Titolo 4 - Rimborso prestiti	-	-	-	-		-
Titolo 5- Chiusura anticipazioni ricevute	-	-	-	-		-
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.399	84	-	454	1.200	3.136
Totale	136.738	30.044	146.755	77.668	905.102	1.296.308

Fonte: Tabella anzianità dei residui. Relazione sulla gestione 2022

Emerge una massa consistente di residui attivi risalenti agli esercizi 2020 e 2022 (prevalentemente riferibili al Titolo 4), mentre per i residui passivi è il 2022 l'annualità con volume maggiore.

Un'attenta e continua analisi dei residui, sia attivi sia passivi, è finalizzata non solo ad avere un chiaro e trasparente quadro delle posizioni debitorie e creditorie, nel rispetto del principio di veridicità dei rendiconti, ma anche ad applicare correttamente il principio della competenza finanziaria cd. potenziata. Come indicato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 9/SEZAUT/2016/INPR, una corretta gestione ordinaria dei residui passivi dovrebbe condurre verso una loro progressiva riduzione, mentre lo *stock* di residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una loro stabilizzazione.

Si ricorda, inoltre, che una verifica costante dei residui attivi consente, altresì, una corretta e consapevole determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui definizione non può prescindere dalla predetta ricognizione che va, peraltro, coordinata con un attento monitoraggio delle attività di riscossione delle entrate.

5. Indice di tempestività dei pagamenti

L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è naturalmente anche correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni.

In merito alla puntualità dei pagamenti, l'Organo di revisione, nel questionario, ha comunicato che l'Ente ha adottato misure organizzative per garantire il tempestivo adempimento delle obbligazioni passive per somministrazioni, forniture e appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, del Tuel, e che, in caso di superamento dei termini, ha indicato misure correttive.

Mentre nel 2020, l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell'art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, aveva registrato un valore pari a 55, nel 2021 l'indice in argomento risultava essere pari a 57 (v. *Amministrazione trasparente - Pagamenti*), in peggioramento, mentre nel 2022 si attesta a - 4,96. Quest'ultimo non risulta pubblicato nella relativa Sezione del sito istituzionale dell'Ente.

Nella stessa Sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2021 e 2022, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Il debito complessivo è negativo, per euro 48.317, nel 2021 e per euro 71.247, nel 2022.

6. Equilibri di bilancio

Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del Tuel, devono caratterizzare la gestione annuale. Il permanere di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (cfr. Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166 del 2022). In particolare, deve essere assicurato il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza (relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati), non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del Tuel). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella

raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato come il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) siano indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La situazione degli equilibri dell'esercizio 2021 è riportata nella seguente tabella.

Tabella 5- Equilibri di bilancio 2021

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
	Euro	Euro	Euro
Risultato di competenza W1 (O1+Z1)	207.342	26.074	233.416
Risorse accantonate stanziato nel bilancio d'esercizio	70.751	-	70.751
Risorse vincolate nel bilancio	12.022	-	12.022
Equilibrio di bilancio W2 (O2+Z2)	124.569	26.074	150.643
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	122.139	-	122.139
Equilibrio complessivo W3 (O3+Z3)	2.430	26.074	28.504

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap.

L'Ente presenta valori positivi per gli indicatori (W1), (W2) e (W3) rispettivamente pari a euro 233.416, euro 150.643 ed euro 28.504.

L'Amministrazione ottiene un equilibrio di parte corrente in tutte le sue componenti (O1, O2 e O3) grazie, principalmente, al differenziale positivo tra entrate e spese correnti, per euro 207.342, ove le quote capitali per mutui e prestiti obbligazionari risultano nulle.

La gestione di parte capitale genera un saldo positivo dei tre parametri per euro 26.074, mentre il saldo dell'equilibrio complessivo è pari ad euro 28.504.

Per quanto concerne l'esercizio 2022 la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella 6 - Equilibri di bilancio 2022

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
	Euro	Euro	Euro
Risultato di competenza W1 (O1+Z1)	65.056	57.254	122.309
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	4.500	0,00	4.500
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	5.534	5.536
Equilibrio di bilancio W2 (O2+Z2)	60.556	51.718	112.273
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	-50.450	50.000	-450
Equilibrio complessivo W3 (O3+Z3)	111.006	1.718	112.724

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap.

L'Ente presenta valori positivi per gli indicatori (W1), (W2) e (W3) rispettivamente pari a euro 122.309, 112.273 e 112.724.

In particolare, l'Amministrazione ottiene un equilibrio corrente in tutte e tre le componenti, con il differenziale positivo tra entrate e spese (euro 65.056) e le quote capitali per mutui e prestiti obbligazionari risultano nulle.

Questa Sezione ricorda che il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, poiché denota la capacità dell'ente di assicurare la copertura della spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri enti e dalle entrate extratributarie.

La gestione di parte capitale genera un saldo pari a 1.718 mentre il saldo dell'equilibrio complessivo è pari ad euro 112.724.

Infine, si ricorda che l'Amministrazione in esame ha subito gli effetti del sisma 2016-2017.

Al riguardo, giova ricordare che le risorse legate a tali eventi sono contabilizzate nel Titolo IV "Entrate in conto capitale" e la relativa spesa nel capitolo 2.03 "contributi agli investimenti", anziché nel 2.04 "altri trasferimenti in conto capitale", permettendo così, di non gravare sull'equilibrio di parte corrente.

Alla luce di quanto sopra riportato, questa Corte rammenta che il conseguimento dell'equilibrio va inteso come un obiettivo che ogni amministrazione pubblica dovrebbe - strategicamente - realizzare nel suo continuo operare in favore della comunità amministrata, avendo specialmente riguardo agli equilibri di parte corrente e tenendo ben presente il valore delle spese ricorrenti.

Si raccomanda, pertanto, di mantenere tale condizione onde escludere rischi di futuri squilibri di bilancio.

7.Situazione di cassa

Nel biennio considerato l'Ente presenta un fondo cassa - che accoglie anche risorse finanziarie per la ricostruzione post sisma del 2016/2017- rispettivamente, pari a euro 1.039.005 ed euro 1.099.726, con una giacenza di cassa vincolata, come indicato dall'Organo di revisione nel questionario e nella relazione al rendiconto, di euro 786.651, nel 2021 e euro 236.567, nel 2022. Il Revisore, inoltre, ha attestato, nei questionari, che il fondo cassa al 31 dicembre risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle scritture contabili comunali.

Il Comune non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità messe a disposizione, nel corso degli anni, per gli enti locali e non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

8.Debiti fuori bilancio

I questionari 2021 e 2022 relativamente ai debiti fuori bilancio risultano correttamente trasmessi sul sistema Limefit, in data 15 novembre 2022 e 19 ottobre 2023. Sono riconosciuti debiti fuori bilancio riferibili all'acquisto di beni e servizi, per euro 11.050, per il 2021 e euro 95.000, per il 2022. Come si legge dalle relazioni del Revisore unico, i relativi atti sono stati trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23 della legge n.289 del 2002.

In via preliminare occorre premettere che il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta al di fuori delle norme di contabilità pubblica che regolano i procedimenti di spesa degli Enti locali. L'esistenza di tali passività comporta, inevitabilmente, che le esigenze di spesa dell'Ente risultino superiori rispetto ai finanziamenti stanziati, con la conseguente necessità, al fine di ripristinare l'equilibrio di bilancio, di reperire ulteriori mezzi di copertura. L'articolo 194 del Tuel individua, in modo tassativo, le tipologie di debiti fuori bilancio e le relative procedure di riconoscimento; ciò, tuttavia, non esonera l'Ente dal definire una programmazione delle entrate e delle spese nel rispetto dei principi e delle regole contabili che disciplinano la formazione del bilancio.

Tanto premesso, giova ricordare che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal Tuel; pertanto, si raccomanda di porre in essere tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione dei debiti in parola.

9.Indebitamento

La percentuale di indebitamento è pari nel biennio rispettivamente a 0,50 e 0,28 e l'Ente non ha rinegoziato i mutui. Il debito complessivo a fine 2022 è di euro 882.830 (rimborsi per euro 38.626).

10. Spesa del personale

Il Revisore, nei propri pareri, ha attestato il rispetto dei limiti normativi relativi al personale e dal questionario 2022 è emerso come l'Ente abbia effettuato assunzioni di personale a tempo indeterminato rispettando il valore di soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34.

11. Spese di rappresentanza

Il prospetto delle spese di rappresentanza di importo nullo (pari a zero), per entrambe le annualità e previsto dall'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011, è stato trasmesso a questa Corte in data 6 maggio 2022 e 4 maggio 2023.

12. Parametri di deficitarietà

Con decreto ministeriale del 28 dicembre 2018, sono stati individuati i parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2019-2021, che l'Amministrazione ha rispettato.

13. Organismi partecipati

Si osserva che l'Ente ha adottato e trasmesso (in data 21 febbraio 2023) la delibera di Consiglio comunale del 28 dicembre 2022, n. 31 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017 e che risulta pubblicata nella sezione dedicata: "*Amministrazione Trasparente*".

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con eshaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Il Comune dichiara di detenere le seguenti partecipazioni dirette: A.C.A. S.p.a. - gestione delle reti idriche - con quota di partecipazione dell'1,45 per cento; Ambiente S.p.a. - smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'area pescarese - quota di partecipazione del 2,74 per cento e le seguenti partecipazioni indirette: Risorse Idriche S.r.l., in liquidazione, che svolge attività di depurazione tramite A.C.A. S.p.a. con quota di partecipazione dell'1,45 per cento, Società Hydrowatt Abruzzo S.p.a., che svolge attività di produzione di energia idroelettrica - tramite A.C.A. S.p.a. - con quota di partecipazione dello 0,58 per cento, Società Ecologica S.p.a., che svolge il servizio di raccolta rifiuti - tramite Ambiente S.p.a. - in liquidazione, con quota di partecipazione dello 0,71 per cento e Pescara Innova S.r.l. - in scioglimento anticipato e messa in liquidazione.

Ad oggi non risulta trasmessa a questa Sezione di controllo la delibera di Consiglio comunale relativa alla ricognizione delle partecipazioni per l'anno 2022 ma l'Ente può, come da disposto normativo, provvedere entro il 31 dicembre 2023 e procedere all'invio successivamente.

Questa Sezione, nel sollecitare gli adempimenti di cui sopra, rinnova l'invito a concludere a nei termini le procedure di liquidazione onde evitare ritardi che, inevitabilmente, produrranno ulteriori costi.

14. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

L'Amministrazione, in data 2 maggio 2023, ha fornito risposta al monitoraggio della Sezione in ordine alla titolarità di progetti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza al 31 dicembre 2022 (cfr. delib. n. 19/2023/VSG). Dall'esame della documentazione trasmessa è emerso che l'Ente risulta soggetto attuatore unico di 4 progetti PNRR di cui 3 non avviati e 1 avviato, per un finanziamento complessivo previsto pari ad euro 1.400.000.

Dall'esame del questionario sul bilancio di previsione 2022-2024, trasmesso in data 31 luglio 2023, tramite il sistema ConTe, il Comune risulterebbe soggetto attuatore unico di 17 progetti PNRR, per un finanziamento complessivo previsto pari ad euro 4.130.122, di cui 9 con stato del progetto attivo, 1 da avviare e 1 in attesa di finanziamento.

Giova ricordare che la Sezione autonomie ha così affermato: *“L'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, nell'ambito della disciplina della c.d. Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con particolare riferimento al tema dei controlli, attribuisce alla Corte dei conti il compito di valutare le condizioni di economicità, efficienza ed efficacia, con le quali sono gestite le risorse provenienti dai fondi del PNRR [...] L'entità delle risorse messe a disposizione amplia la capacità di spesa imponendo elevati livelli di efficienza, che non possono prescindere da un'adeguata risposta sul piano organizzativo. L'opportunità di amministrare tali ingenti risorse per investimenti rappresenta una sfida inedita per i territori e le loro amministrazioni, per le quali risulta prioritario il tema della capacità di spendere le risorse aggiuntive, senza sacrificare le attività ordinarie, per dare corso in modo efficace agli interventi del PNRR nell'ambito dell'Iniziativa Next Generation EU (NGEU). In sede progettuale è necessario prevedere adeguate fonti di copertura correnti per le spese di funzionamento e manutenzione ordinaria che verranno indotte dalla realizzazione delle opere, al fine di scongiurare il rischio che si determinino criticità in termini di sostenibilità di medio e lungo periodo. L'esigenza di una oculata programmazione della spesa è fondamentale, nell'ottica di preservare la sana gestione finanziaria. Ciò trova conferma nella legislazione dedicata al PNRR che, in particolare, all'art 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fa esplicitamente riferimento alla responsabilità «della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea (...), nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali» [...] gli investimenti finanziati dal PNRR riguardano, in larga misura, la spesa in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture. Da tali realizzazioni possono dipendere effetti sulla*

sostenibilità finanziaria. È, quindi, importante non mettere a repentaglio gli equilibri di bilancio a seguito dell'eventuale incremento di spesa corrente, che alcune tipologie di investimenti potrebbero procurare, come le infrastrutture che generano spesa corrente non coperta da altrettanti flussi certi di entrate correnti. Solo per citare alcuni esempi, le infrastrutture destinate al trasporto pubblico, gli impianti sportivi (piscine, palestre, centri polifunzionali) in aggiunta a quelli già attivi, le nuove strade, le nuove aree adibite a verde pubblico, le strutture residenziali per anziani, trascinano incrementi di spesa corrente dovuti ai costi d'esercizio sotto forma di personale, utenze, manutenzioni programmate. È quindi rilevante verificare la presenza di margini di manovra corrente disponibili nel bilancio dell'ente locale, che consentano di compensare l'incremento della spesa corrente, oltretutto con il miglioramento della produttività multifattoriale, con l'espansione delle entrate (servizi a domanda) ovvero la diminuzione di spese correnti già preventivate. A questi fini, i margini di parte corrente possono essere misurati attraverso un indice ibrido, che utilizza dati di cassa e competenza finanziaria, esprimendo il rapporto tra il totale complessivo delle riscossioni delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3), relative al triennio 2019- 2021, e la sommatoria degli impegni delle spese correnti (titolo 1) e per rimborso di mutui e prestiti (titolo 3) dello stesso periodo. (Indicatore: riscossioni totali entrate correnti del triennio 2019-2021) / (impegni titolo 1 + impegni titolo 3 del triennio 2019-2021). In base alle evidenze dell'analisi quantitativa si potrà valutare l'opportunità di restringere il campo alle sole riscossioni in conto competenza" (cfr. delib. n. 18/SEZAUT/2022).

L'art. 1 della legge n. 178 del 2020 al comma 1043 ha stabilito che: "le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico" e, al comma 1044, che: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi". Al riguardo, il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha dichiarato che: "le [...] Amministrazioni devono rilevare e rendere disponibili al Ministero

dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR, per ciascuna misura/sub-misura e per ciascun progetto, i dati di pianificazione (obiettivi e traguardi previsti, costi programmati, cronoprogrammi procedurali) e di attuazione (step procedurali espletati con le relative tempistiche, spesa sostenuta, obiettivi conseguiti), nonché ogni altro dato e informazione necessaria per l'analisi e la valutazione e per il supporto agli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa europea e nazionale. In esecuzione di tali previsioni normative, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico ReGiS specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR, nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente [...] il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e 6 dei progetti finanziati dal PNRR, ivi compresa la rilevazione dei flussi finanziari a valere sui conti di tesoreria NGEU-Italia appositamente attivati per la gestione degli interventi PNRR nonché sulle contabilità speciali intestate alle Amministrazioni centrali in quanto soggetti titolari e/o Soggetti Attuatori del Fondo Next Generation EU gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR [...] In tale ottica, il processo di monitoraggio riguarda tutte le fasi attraverso cui il PNRR consegue i propri obiettivi e realizza attività e spese, rilevando informazioni e dati che attengono sia alla fase di programmazione delle misure e dei progetti (obiettivi, costi, procedure, tempi e relativi indicatori di misurazione), sia alla loro fase di attuazione (iter procedurali di attivazione di misura e progetti, relative tempistiche, impegni assunti e spesa effettuata)” (cfr. circolare n. 27 prot. n. 175451 del 21 giugno 2022).

Questa Sezione si riserva l'attivazione di un approfondimento ai sensi dell'art. 7, comma 7, del d.l. n. 77 del 2021.

15. Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

In linea con quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie circa la rilevanza dei dati di cassa attuali per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR), vengono di seguito riportati i dati più recenti relativi alla gestione di cassa dell'Ente comunale.

A tale riguardo, va anche ricordato come la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle disponibili alla data del 31 dicembre 2022 dalle banche dati, unitamente all'analisi del ricorso all'anticipazione di tesoreria, possono favorire l'eventuale adozione di provvedimenti correttivi (cfr. SS.RR. in spec. comp. delib n.4/2022).

Dalla consultazione della banca dati SIOPE relativa ai dati al 23 novembre 2023 emerge che:

- l'Ente non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2023;

- gli incassi totali sono pari ad euro 3.165.687, in diminuzione rispetto al 2022 quando ammontavano a euro 4.200.627. Ci sono entrate da regolarizzare per euro 1.326.504;
- i pagamenti totali ammontano ad euro 3.113.949 (euro 4.139.906 nel 2022) di cui “spese *in conto corrente*” per euro 1.433.164. Ci sono spese da regolarizzare per euro 249;
- dall’analisi del prospetto “disponibilità liquide” emerge un fondo di cassa pari ad euro 969.258, in diminuzione rispetto all’importo al 31 dicembre 2022 (euro 1.099.726).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l’effetto, l’Ente è tenuto:

- a porre in essere azioni volte a determinare e verificare sempre la corretta costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- a garantire il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di conseguire e salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dell’equilibrio di bilancio e dei vincoli posti a protezione delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al monitoraggio dei debiti fuori bilancio e a rimuovere le cause che determinano la formazione dei debiti in parola;
- onorare tutti gli obblighi di trasmissione e di pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L’Organo di revisione è tenuto a vigilare sull’attuazione delle azioni correttive che l’Ente porrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione del Comune di Farindola (PE).

Si richiama l’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell’Amministrazione comunale ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall’articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 7 dicembre 2023.

L’ Estensore

Chiara GRASSI

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 12 dicembre 2023

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO



CARLA
LOMARCO
CORTE DEI
CONTI
12.12.2023
13:56:51
GMT+01:00